

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al successivo art. 19 il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, e ss.mm.ii.

Art. 9 – Agevolazioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

- ✓ per i fabbricati di interessi storico o artistico di cui all'at. 10, D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
- ✓ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico sopravvenuto (immobili pericolanti, diroccati, fatiscenti, ecc.) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

Il contribuente ha il dovere di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al successivo art. 19 il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, e ss.mm.ii.

A decorrere dal 01.01.2016 sono introdotte le riduzioni e le esenzioni previste dalla Legge 28.12.2015 n°208 art. 1 – com mi 10, 14, 53 e 54. In particolare ai sensi dell'articolo 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 n°208 è prevista:

- ✓ l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ l'esenzione per i terreni agricoli.

Art. 9 – Agevolazioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

- ✓ per i fabbricati di interessi storico o artistico di cui all'at. 10, D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
- ✓ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico sopravvenuto (immobili pericolanti, diroccati, fatiscenti, ecc.) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea

conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivi di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

Non possono godere della riduzione del 50% i fabbricati non ultimati e i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

Il contribuente ha il dovere di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivi di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

Non possono godere della riduzione del 50% i fabbricati non ultimati e i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 10 Legge 28.12.2015 n°208 è introdotta:

- ✓ la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune.

Ai sensi dell'articolo 1 commi 53 e 54 Legge 28.12.2015 n° 208 è introdotta la riduzione al 75 per cento della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.